



## **Decreto n° 0191 / Pres.**

**Trieste, 18 settembre 2015**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GRADO (GORIZIA) E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/09/2015

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 17/09/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 17/09/2015

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Premesso** che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti il Consiglio comunale di Grado ed il Sindaco nella persona del Signor Edoardo Maricchio;

**Vista** la nota datata 24 agosto 2015, con la quale il Segretario comunale del Comune di Grado comunica che, nella medesima data, sono state consegnate personalmente e contestualmente nove dimissioni dalla carica da parte di altrettanti consiglieri comunali, sui sedici assegnati al Comune;

**Vista** la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

**Visto** il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

**Atteso** che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

**Constatato** che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

**Visto** il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile n. 1068/AAL del 26 agosto 2015, con il quale, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Grado ed è stato nominato il dott. Claudio Kovatsch, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in quiescenza, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune;

**Visto** l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli provinciali e comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

**Ritenuto** di confermare il dott. Claudio Kovatsch quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Grado, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

**Richiamato** l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1749;

#### **Decreta**

**1.** Il Consiglio comunale di Grado (Gorizia) è sciolto.

- 2.** Il dott. Claudio Kovatsch è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2013.
- 3.** Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
- 4.** Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
- 5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Grado, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -